



**COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO n. 52
SEDUTA DEL 30-06-2025**

Ufficio: DIRETTORE GENERALE

**Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO PUGLIA
DAL PRIMO GENNAIO 2026 AL 31 DICEMBRE 2045. DISPOSIZIONE DI
AFFIDAMENTO IN CONFORMITA ALL'ART. 149 BIS DEL D.LGS. 3 APRILE
2006, n. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

**IN MODALITA' ONLINE, SOTTO LA PRESIDENZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI MESAGNE (IN
QUALITA' DI COMPONENTE ELETTO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, AI SENSI DELL'ART. 4,
COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE N.9 DEL 2011), SI È RIUNITO ALLE ORE 15:20 IL CONSIGLIO
DIRETTIVO DELL'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE, COSTITUITO CON DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE PUGLIA N. 148 DEL 11 MARZO 2025. IL PRESIDENTE È ASSISTITO DAL DR.
MICHELE ABBATICCHIO, CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE, IL QUALE ATTESTA
LA PRESENZA DEL NUMERO LEGALE**

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

COMUNE	SINDACO	PRESENZA
SINDACO MESAGNE	MATARRELLI ANTONIO	P
SINDACO S MARCO L.	MERLA MICHELE	P
SINDACO MINERVINO M	MANCINI MARIA LAURA	P
SINDACO CELLAMARE	VURCHIO GIANLUCA	P
SINDACO CRISPIANO	LOPOMO LUCA	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

PRESIDENTE: ANTONIO MATARRELLI

IL PRESIDENTE ANTONIO MATARRELLI, SULLA BASE DELLA RELAZIONE CONDOTTA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. COSIMO FRANCESCO INGROSSO, RIFERISCE QUANTO SEGUE:

VISTI

il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" (di seguito anche TUA) e, in particolare, gli artt. 141, comma 2, 142, comma 3, 147 e 149 *bis*, commi 1 e 2, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n.148, recante "*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*" e, in particolare, l'art. 3-bis, comma 1-bis, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella l. 24 marzo 2012, n. 27, recante "*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*" e, in particolare, l'art. 25, comma 4, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" e, in particolare, l'art. 16, che qui si intende integralmente riportato e trascritto, dedicato alla disciplina delle Società *in house* e ai prescritti requisiti della partecipazione interamente pubblica, del controllo analogo e dell'attività prevalente (di seguito denominato anche come "TUSPP");

il D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*", (di seguito anche "TUSPL") e, in particolare, gli artt. 14 e 17, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

la L.R. Puglia 23 dicembre 2011, n. 23 recante "*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*";

la L.R. Puglia 30 maggio 2011, n. 9 e s.m.i, con la quale è stata istituita l'Autorità Idrica Pugliese (di seguito anche "AIP"), soggetto rappresentativo dei comuni pugliesi per il governo pubblico dell'acqua, alla quale sono stati attribuiti tutti i compiti e le funzioni già assegnati all'Autorità d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato della Regione Puglia ("ATO Puglia"), costituita in applicazione del comma 1 dell'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e della legge regionale 26

marzo 2007, n. 8 (rubricata “*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 - Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36*”), ed in particolare, il compito di approvare il programma di attuazione delle infrastrutture, di definire il modello organizzativo, di individuare le forme di gestione del Servizio Idrico Integrato e di determinare le tariffe del servizio medesimo;

PREMESSO CHE

la gestione del Servizio Idrico Integrato (di seguito “SII”) nell’ATO unico Puglia è, a tutt’oggi, assicurata mediante concessione *ex lege* conferita, in forza del D.lgs. n. 141/1999, ad Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito anche “AQP”), società in controllo pubblico, con socio unico la Regione Puglia;

ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell’art. 2 del citato D.lgs. n. 141/1999, ad AQP sono infatti affidate tutte le finalità già attribuite in passato all’Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese dalla normativa riguardante l’ente medesimo, nonché la gestione del ciclo integrato dell’acqua e, in particolare, la captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione di acqua ad usi civili, i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue;

la concessione *ex lege* assentita in favore di AQP giungerà a scadenza il prossimo 31 dicembre 2025;

in attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 149-bis del TUA, compete a questa Autorità deliberare, nel rispetto del Piano d’Ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, prima della suddetta scadenza e, più precisamente, entro il termine dei sei mesi antecedenti (quindi entro il 30 giugno 2025), all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, tenuto conto che l’affidamento diretto può avvenire a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale;

la Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali, con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 13/12/2022, ha espresso, ai sensi del art. 12 della L.R. Puglia n. 44/2012 e ss.mm.ii., il parere motivato di VAS integrata della VInCA, relativo al “*Piano d’Ambito PDA dell’Autorità Idrica Pugliese*” e al relativo Rapporto Ambientale, alla condizione che si

ottemperari ad una serie di richieste ed integrazioni, demandando all'Autorità Procedente l'assolvimento degli obblighi stabiliti dagli artt. 13,14 e 15 della succitata L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.;

nell'approssimarsi della suddetta data di scadenza dell'attuale concessione del SII, questa Autorità - a cui è trasferito l'esercizio delle funzioni comunali di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione e di affidamento della gestione (cfr. art. 142, comma 3, TUA) - ha adottato i seguenti atti e provvedimenti:

- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 21 del 13/03/2023** "Approvazione Piano d'Ambito 2020-2045, ai sensi dell'art. 149 co.1 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.", ha disposto di procedere con la rielaborazione del Piano d'Ambito per allinearne l'arco temporale alla durata ipotizzata per l'affidamento al nuovo gestore unico d'Ambito, ovvero sino al 2045, ritenendo infatti che gli obblighi di servizio a carico del gestore sono definiti da un Piano che individui il piano degli investimenti e la sua sostenibilità alla stregua della tariffa applicabile;
- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 68 del 20/06/2024** ha avviato l'iter amministrativo diretto all'individuazione del nuovo soggetto gestore del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14.1 della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, sottoscritta in data 10 febbraio 2023 (18 mesi prima della scadenza della previgente concessione), prendendo atto anche dell'indirizzo favorevole espresso dall'ANCI Puglia alla partecipazione dei Comuni rappresentati ad affrontare la sfida della gestione diretta del Servizio Idrico Integrato (delibera dell'assemblea ANCI Puglia del 22/05/2024);
- con **Deliberazione del proprio Consiglio Direttivo n. 111 del 19 dicembre 2024** (allegato alla presente deliberazione, lettera B), all'esito delle approfondite analisi e degli studi comparativi condotti nel corso del procedimento, ha individuato il modello gestionale in house providing come forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, in considerazione di apposite analisi tecnico-economica, che ha evidenziato come l'affidamento *in house* risponda maggiormente agli indicatori tecnici illustrati nella Relazione tecnica allegata rispetto ad altre forme di affidamento previste per legge;

CONSIDERATO CHE

la Relazione tecnica approvata con la sopra menzionata Delibera n. 111/2024 contiene:

- un'analisi SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) del sistema idrico pugliese, che confronta le tre diverse forme di affidamento ammesse dall'ordinamento e fornisce una panoramica completa della situazione attuale e delle prospettive future del sistema idrico pugliese;
- un'analisi di *benchmarking* tra la gestione pregressa, assicurata fino ad ora da AQP, e gli altri operatori italiani dell'idrico.

l'analisi condotta ha considerato l'affidamento *in house* conforme ad una maggiore rispondenza, rispetto al ricorso al mercato, di soluzioni soddisfacenti in termini di qualità, efficienza ed economicità, a seguito di analisi di contesto e simulazione di pesatura dei punteggi attribuibili a parametri tecnici chiaramente delineati;

dall'analisi suddetta è risultato come l'affidamento *in house* del servizio idrico integrato offra benefici specifici per la collettività, non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di qualità del servizio, efficienza e impiego ottimale delle risorse pubbliche;

l'analisi ha tenuto conto degli obiettivi di universalità e socialità del servizio, valutando tali obiettivi raggiungibili in maniera più efficace tramite una gestione interna piuttosto che esternalizzata;

il PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026/2045 integrante la succitata Relazione tecnica ed anch'esso approvato con la citata Delibera dell'Autorità n.111/2024 evidenzia che il risultato economico-finanziario assume valori sostenibili nell'intero periodo di Piano, a dimostrazione della capacità della gestione *in house* di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte gli impegni assunti;

il modello *in house* prescelto si fonda su un sistema tariffario che presenta nel corso del tempo adeguamenti in linea con la normativa di riferimento ma ai livelli minimi previsti, allo scopo di ridurre l'impatto dell'onere del servizio nel paniere di spesa dell'utenza: questo aspetto viene garantito dalla forma di gestione prescelta che, pur nel rispetto del principio del "*full cost recovery*" si pone l'obiettivo di una gestione imprenditoriale che persegue innanzitutto gli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia;

l'economicità è assicurata, come si evidenzia nel PEF, dall'equilibrio della situazione economico-gestionale, patrimoniale e finanziaria, mentre l'efficienza è garantita dal rispetto degli standard di qualità previsti dal servizio, così come l'efficacia è assicurata dalla realizzazione del sistema di opere ed interventi definiti all'interno del Piano d'Ambito;

completano tali principi la sostenibilità, fondamentale nella gestione del servizio idrico integrato, che permette di garantire un adeguato equilibrio tra gestione e servizio attuali e futuri e l'*affordability* che sintetizza equilibrio economico-finanziario e sostenibilità della tariffa individuata per le diverse tipologie di utenza, tenendo anche conto di agevolazioni a favore di utenze in condizione di disagio economico-sociale;

successivamente alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Autorità Idrica Pugliese n.111 del 2024 è stato trasmesso con nota della Regione Puglia n.101218 del 25/02/2025, all'attenzione dell'Autorità, l'"Accordo per la coesione" tra la Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri (rif. articolo 1, comma 178, della Legge di bilancio per il 2021 n. 178/2020 e articolo 1 del decreto-legge n. 124/2023);

a seguito della stipulazione dell'Accordo di cui sopra, risulta che il Piano degli Interventi inerente gli investimenti nell'ambito del servizio idrico integrato pugliese 2024-2029 prevede un finanziamento di complessivi 310 M€ (90 M€ per l'asset depurazione e 220 M€ per l'asset reti), a fronte dei 638 M€ inizialmente previsti;

La rimodulazione temporale degli investimenti e la differente incidenza della quota di contributi pubblici hanno influito sul calcolo della componente Capex del VRG, che risulta pertanto differente rispetto a quella di cui al PEF già oggetto della citata "Lettera di Asseverazione" della società AXEVERAR S.R.L., approvato con deliberazione della Autorità n.111 del 2024;

Inoltre, la modifica delle proiezioni finanziarie legata alla riduzione dei finanziamenti ha reso necessario procedere ad una rimodulazione temporale dei conguagli già maturati dal gestore e ripartiti nelle annualità 2026-2029, anticipandone il recupero tariffario al fine di redistribuire i flussi di cassa;

risulta sopravvenuta la necessità di rimodulare il PEF approvato con la Delibera n. 111/2024 e delle circostanze che l'hanno determinata, così come elaborato più approfonditamente nella relazione allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

prima della scadenza della concessione *ex lege* in favore di AQP e, più precisamente, entro 30 giugno 2025 in conformità all'art. 149 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, compete a questa Autorità – che ha già individuato il modello *in house* come modello di gestione ottimale nell'ATO Puglia:

- individuare il soggetto cui affidare la gestione *in house* del SII nell'ATO Puglia;

- disporre il nuovo affidamento in favore dello stesso;

DATO ATTO CHE

Il legislatore nazionale ha disposto quanto segue mediante l'introduzione dell'**art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024**, convertito con modificazioni dalla legge 191/2024, in relazione all'attuale Soggetto Gestore del servizio idrico integrato pugliese :

<<2-bis. In considerazione della sua rilevanza strategica per l'interesse nazionale, almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione e almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, sono designati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad adeguare lo statuto della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 alle disposizioni di cui al presente comma, prevedendo che l'organo di amministrazione sia composto da un numero di membri non superiore a sette, nonché al rinnovo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, laddove non siano già scaduti.

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto – legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, ai fini di un eventuale affidamento del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'articolo 149 – bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è ammesso il trasferimento da parte della Regione Puglia di parte delle azioni della società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 141 del 1999 in favore dei comuni della medesima regione esercenti il controllo analogo sulla società a capitale interamente pubblico dagli stessi costituita o partecipata per le finalità di cui al predetto articolo 149-bis ovvero in favore di quest'ultima società”;

la **Regione Puglia, con apposita legge regionale n.14 del 28 marzo 2024**, così come modificata dall'art. 241 della Legge Regione Puglia n. 42 del 31 dicembre 2024 (allegata alla presente deliberazione, lettera A), ha disciplinato le modalità di alienazione delle proprie partecipazioni sociali di Acquedotto Pugliese S.p.A., prevedendone la cessione a titolo gratuito con relative agevolazioni a favore di tutti i comuni pugliesi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-ter del su richiamato decreto legge 153/2024, con la esplicita “finalità di creare le condizioni per l'individuazione, da parte dell'Autorità Idrica Pugliese, nell'esercizio delle proprie competenze, della modalità di affidamento del Servizio Idrico

Integrato (SII) tra tutte quelle contemplate dalla normativa generale e speciale sopra richiamata”;

RILEVATO CHE

in base alla richiamata Legge regionale n. 14/2024:

- a) in conformità all’art. 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, la Regione trasferisce a titolo gratuito, nella misura massima del 20 per cento, le azioni di AQP in favore dei comuni pugliesi, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della legge, a condizione che ciascun comune trasferisca le suddette azioni alla Società veicolo di cui all’art. 2 della stessa legge regionale entro novanta giorni dall'acquisizione (art.3, comma 1, LR 14/2024);
- b) gli enti locali pugliesi costituiscono una società per azioni, denominata nella legge “Società veicolo”, a totale partecipazione pubblica e a controllo analogo congiunto di tutti i comuni pugliesi, ai sensi della disciplina europea e nazionale di riferimento in materia di affidamenti *in house* (cfr. art. 2, comma 1, LR 14/2024);
- c) in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 ter, del decreto legge 153/2024, non è ammessa la partecipazione di privati al capitale sociale della “Società veicolo” (art.2, comma 2, ult. periodo, LR 14/2024);
- d) per il capitale sociale della Società veicolo la Regione mette a disposizione l'importo massimo di euro 400 mila da suddividere, in base al piano di riparto riportato nell'allegato A della stessa legge, fra tutti i comuni pugliesi che trasferiscono alla “Società veicolo” le proprie azioni di Acquedotto Pugliese S.p.A. (art.2, comma 2, LR 14/2024);
- e) la Regione mette altresì a disposizione della “Società veicolo” un contributo straordinario di euro 300 mila per lo svolgimento delle attività di competenza, al fine di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società, così promuovendo la tutela ottimale dei beni del patrimonio idrico comunale attraverso modalità organizzative sovracomunali, in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 (art.2, comma 3, LR 14/2024);

dall’analisi coordinata di entrambi i testi normativi (nazionale e regionale) risulta autorizzato l’ingresso dei Comuni pugliesi nel capitale sociale di AQP, con una quota massima del 20%, prevedendone partecipazione anche in via indiretta, ossia per il tramite di veicolo societario all’uopo costituito dai medesimi Comuni pugliesi ed organizzato

secondo i canoni tipici della Società *in house*, beneficiando al contempo delle risorse e dei contributi straordinari messi a disposizione dalla stessa Regione, sia ai fini della costituzione del capitale sociale sia ai fini di assicurare un adeguato livello di funzionalità della società.

in base al disposto di cui all'art. 149 *bis*, comma 1, ultimo periodo del TUA, la partecipazione dei Comuni al capitale del soggetto gestore può avvenire anche in forma indiretta, tramite un veicolo societario;

con **delibera di Giunta regionale n.454 del 7 aprile 2025**, la Regione Puglia ha già disposto di trasferire, a titolo gratuito e nella misura massima del 20% del capitale sociale, le azioni della società Acquedotto Pugliese S.p.A. in favore dei comuni pugliesi, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n.14/2024, impegnando la somma di euro 400.000 per il capitale sociale della società per azioni denominata nella legge "Società Veicolo";

CONSIDERATO CHE

l'evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale ha, pertanto, generato la previsione di fattispecie giuridica idonea a porre nelle condizioni l'Autorità Idrica Pugliese di valutare la configurabilità di affidamento *in house providing* del servizio idrico integrato a soggetto giuridico già esistente, con particolare riferimento alla configurazione dell'attuale Soggetto Gestore quale società controllata anche dagli enti locali pugliesi, ingenerando nell'Autorità la legittima aspettativa alla finalizzazione di procedimento, da parte della Regione Puglia, teso a consentire la partecipazione e l'esercizio del controllo analogo degli stessi enti locali pugliesi nei tempi, nelle modalità e secondo le previsioni conformi alla normativa vigente disciplinante la fattispecie dell' "*in house providing*";

con **delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025**, la Regione Puglia ha adottato le modifiche necessarie allo Statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., al fine di recepire le prescrizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 3 del decreto legge 153/2024 e, al contempo, configurare la stessa come società a partecipazione interamente pubblica, in possesso di tutti i requisiti del soggetto *in house*, sottoposta al controllo analogo congiunto degli enti locali pugliesi;

L'**Assemblea dei Soci di AQP**, riunitasi in seduta straordinaria il giorno **30 giugno 2025**, ha formalmente approvato il nuovo Statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.;

il modello gestionale *in house*, già scelto da questa Autorità con propria deliberazione n.111 del 2024 quale forma ottimale di gestione del servizio idrico integrato nell'ATO Puglia, comporta per la medesima, in fase successiva e con provvedimento separato, la individuazione del soggetto affidatario, verificando la sussistenza in capo allo stesso dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale di recepimento per la legittimità dell'affidamento del servizio *in house*, ossia:

- partecipazione interamente pubblica del soggetto gestore;
- capacità di controllo analogo da parte degli enti locali pugliesi, titolari del servizio idrico integrato, sul soggetto gestore;
- oggetto sociale relativo alla gestione di servizi di interesse generale, quali il servizio idrico integrato, nei confronti degli enti affidanti, in conformità all'art. 4, comma 2, D.lgs. 175/2016 e all'art. 7, comma 2 e 3, del D.lgs. 36/2023;
- fatturato superiore all'80% per attività espletate in favore degli enti pubblici affidanti (da previsione statutaria), in conformità a quanto previsto dall'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.lgs. 175/2016.

tale modello gestionale può essere attuato dagli Enti locali pugliesi adottando gli atti di propria competenza, come sopra specificati, e dando così seguito all'iter già avviato con il decreto legge 153/2024, con la LEGGE REGIONALE N. 14/2024 e con le summenzionate DGR 454/2025 e 894/2025;

VISTO

Il nuovo **Statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.** anch'esso allegato alla presente deliberazione, lettera E) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che la stessa si configura come Società *in house*, partecipata dalla Regione Puglia e, direttamente o indirettamente per il tramite di apposito veicolo societario, dagli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione ed è caratterizzata da:

- i. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati;

- ii. oggetto sociale finalizzato alla produzione di un servizio di interesse economico generale, quale certamente è il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Unico Puglia, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSPP ;
- iii. previsione, in apposita clausola statutaria, che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dai soci;
- iv. previsione del controllo analogo congiunto dei soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016, mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, con funzioni di controllo ex ante, contestuale ed ex post;

Nella fattispecie l'art. 17 dello Statuto prevede che

“17.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di sette membri, purché in numero dispari.

17.2 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata nel rispetto di tutte le seguenti previsioni:

17.2.1 In conformità alle disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito nella Legge 13 dicembre 2024, n. 191, almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A partire dalla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing, un componente del Consiglio di Amministrazione è nominato su designazione del Comitato di Coordinamento e Controllo di cui al successivo articolo 28. I restanti amministratori sono nominati su designazione della Regione Puglia.

...omissis”

Lo Statuto di AQP stabilisce inoltre, in ottemperanza alla previsione del Decreto Ambiente (art. 3, comma 2 bis, DL 153/2024), che almeno uno dei componenti dell'organo di amministrazione ed almeno uno dei componenti dell'organo di controllo della società siano

nominati su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avendo il Decreto Ambiente riconosciuto AQP come società di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

Ai fini del più efficace esercizio del controllo analogo congiunto su AQP da parte dei Comuni dell'ATO Puglia è prevista l'istituzione, quale strumento stabile di indirizzo strategico, coordinamento, supervisione e controllo, di un organo denominato "**Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci**", composto da rappresentanti dei Comuni, quale struttura decisionale aggiuntiva rispetto ai tipici organi sociali, tenuto a garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti locali soci, a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta;

è' stabilita un'articolazione dei poteri dei Soci pubblici che - attraverso la previsione di materie inderogabilmente riservate all'Assemblea ordinaria e straordinaria e di maggioranze qualificate per l'assunzione di tali decisioni nonché mediante l'istituzione del suddetto Comitato di Coordinamento e Controllo dei Soci - consente ad ognuno dei Soci di esercitare i propri poteri propulsivi, di supervisione, di coordinamento nonché di veto relativamente alle decisioni strategiche ed al monitoraggio degli obiettivi del piano industriale, garantendo in particolare ai Comuni di esprimere un controllo analogo in relazione a tutte le attività del SII e a tutti i Comuni dell'ambito, anche nelle more di subentrare in qualità di socio, di partecipare al procedimento di nomina dei Componenti del Comitato di Coordinamento e controllo (art.28, comma 8, dello Statuto : "*possono essere nominati alla carica di membri del Comitato di Coordinamento e Controllo anche i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società Veicolo. Ciò al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci*)";

è altresì utile evidenziare come all'art. 28, comma 5, dello Statuto si prevede che "*Il Comitato di Coordinamento e Controllo, fermi restando i principi generali e i diritti e gli obblighi di legge in materia di amministrazione e controllo delle società per azioni e senza alcun pregiudizio dei poteri spettanti alle competenti Autorità in base alle singole discipline di settore, esercita, ai fini del controllo analogo, le funzioni di indirizzo e controllo di tipo preventivo, concomitante e successivo sulle seguenti decisioni concernenti la Società:*

- a) *approvazione e modifica del piano industriale e del programma pluriennale di pianificazione;*
- b) *approvazione del bilancio di esercizio;*
- c) *ogni operazione societaria a carattere straordinario;*
- d) *approvazione dei contratti di servizio relativi alla gestione del SII nel territorio regionale;*
- e) *approvazione e modifica dello Statuto sociale;*
- f) *esercizio di poteri ispettivi nei confronti dell'organo amministrativo”.*

il successivo comma prevede altresì che *“Gli organi sociali della Società, per quanto di rispettiva competenza, prima di adottare una qualsiasi delle decisioni di cui al precedente articolo 28.5, inviano un’informativa dettagliata al Comitato di Coordinamento e Controllo con il testo della delibera che si intende adottare e tutta la documentazione necessaria ai fini della relativa istruttoria. Una volta ricevuta la documentazione, il Comitato di Coordinamento e Controllo esprime un parere vincolante al quale gli organi della Società, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a conformarsi” ;*

a norma dell’art.28, comma 8, infine *“il Comitato di Coordinamento e Controllo è composto da 6 (sei) membri, nelle persone dei legali rappresentanti dei Comuni della Regione o di loro delegati, nominati dai competenti organi sociali della Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia divenuta socia della Società, direttamente dai Comuni della Regione“*, prevedendo successivamente i medesimi criteri di elezione richiamati in altre fattispecie giuridiche dell’ATO Puglia per individuare propri rappresentanti;

RILEVATO, PERTANTO, CHE

per completare l’iter avviato con il decreto legge 153/2024, con la LR 14/2024 e con le summenzionate DGR 454/2025 e 894/2025, ciascun Comune pugliese, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 7, comma 1, lett. c) e 8, del D.lgs. n. 175/2016, può dar corso all’adozione delle conseguenti delibere di accettazione delle azioni della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., il cui trasferimento è stato già disposto a titolo gratuito dalla Regione Puglia con la richiamata DGR n.454 del corrente anno;

le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, con **sentenza del 08/07/2024 n. 18623**, hanno chiarito che non può paventarsi alcuna violazione dell’art. 149-bis del D.lgs. n. 152 del 2006 (nella parte in cui richiede necessariamente che le società *in house* siano

“comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale”) nell’ipotesi in cui gli Enti locali, al momento della delibera di affidamento, non siano ancora parte del soggetto in house, a condizione che lo Statuto della Società in house preveda che la stessa sia composta dagli enti locali interessati dalla gestione del servizio idrico integrato, i quali possono partecipare sia direttamente che indirettamente alla società e che la delibera dell’Ente di Governo d’Ambito espressamente preveda l’“estensione progressiva della partecipazione” ai Comuni che “acquisiranno progressivamente partecipazioni direttamente o indirettamente” del gestore unico affidatario del servizio;

in particolare, si legge nella pronuncia, al paragrafo 10.5.1: *“... Omissis ... È, peraltro, opportuno osservare che, a fronte di un “soggetto a formazione progressiva”, la censura si fonda su una mera supposizione basata sulla circostanza che alcuni dei Comuni potrebbero non partecipare alla società in house (così rimanendo vanificato il principio di unicità della gestione).*

Del resto, è all’evidenza difficile prevedere che, nella fase transitoria di gestione del servizio idrico, i circa 250 comuni del cuneese possano partecipare hic et nunc già alla fase di costituzione della società in house.

Questa interpretazione è avallata da precedenti giurisprudenziali amministrativi (cfr., in particolare, Consiglio di Stato, sez. V, n. 299 del 2010), con i quali si è sostenuto che fino all’effettivo subentro del nuovo gestore unico del servizio idrico integrato, individuato dall’Ente d’ambito, i singoli Comuni continuano legittimamente ad espletare il servizio attraverso le forme di gestione preesistenti e possono appaltare all’esterno servizi già svolti da ditte esterne nonché appaltare lavori di straordinaria manutenzione di cui le reti idrica e fognaria urgentemente necessitano.”;

nel caso di specie, il nuovo statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A., modificato con la delibera di Giunta regionale n. 894 del 26 giugno 2025 ed approvato dall’Assemblea straordinaria dei Soci del 30/06/2025, contempla espressamente la partecipazione al capitale sociale dei 257 Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale unico Puglia secondo il preciso piano di riparto definito dalla sopra richiamata L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024; anche nel caso di specie non é immaginabile che i 257 comuni dell’ATO Puglia possano partecipare, tutti, contemporaneamente, *“hic et nunc già alla fase di costituzione della società in house”;*

fermo restando la riserva di legge di cui al decreto legislativo n. 141 del 1999, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poiché il processo di costituzione della Società in house integra necessariamente una *“fattispecie a formazione progressiva”*, la presente delibera con la quale si dispone l'affidamento in autoproduzione del Servizio Idrico Integrato risponde ai medesimi criteri di coerenza con la previsione dell'art. 149-bis del D.lgs. n. 152/2006, ancorché intervenga nel momento in cui gli enti locali pugliesi non hanno ancora formalmente acquisito le partecipazioni al capitale sociale del futuro gestore *in house*;

EVIDENZIATO CHE

all'art.28, comma 2, dello statuto di Acquedotto Pugliese SpA è esplicitamente disciplinato che *“In conformità agli articoli 2, comma 1, lett. d), e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la Società è soggetta al controllo analogo congiunto dei Comuni Soci, esercitato attraverso la Società Veicolo o, sino a quando la Società Veicolo non sia stata costituita, direttamente in qualità di enti locali titolari delle rispettive partecipazioni sociali della Società. I Comuni Soci sono titolari ed esercitano poteri di indirizzo, coordinamento, controllo, supervisione sui più importanti atti di gestione della Società e sulla gestione del SII”*;

il comma successivo, peraltro, specifica come *“I Comuni Soci esercitano nei confronti della Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi attraverso il comitato di coordinamento e controllo di cui al presente articolo 28 (il “Comitato di Coordinamento e Controllo”)”* e che *“ le deliberazioni del Comitato di Coordinamento e Controllo costituiscono esercizio del controllo analogo e devono essere recepite, per quanto di rispettiva competenza, dagli organi sociali della Società”*;

all'art. 28, comma 8, dello statuto di Acquedotto Pugliese SpA viene altresì previsto che *“possono essere nominati alla carica di membri del Comitato di Coordinamento e Controllo anche i legali rappresentanti (o loro delegati) dei Comuni della Regione che, alla data di inizio dell'esecuzione del SII da parte della Società in regime di in house providing, non siano ancora soci della Società, né direttamente né per il tramite della partecipazione al capitale sociale della Società Veicolo. Ciò al fine di consentire l'esercizio congiunto delle funzioni di controllo analogo sulla Società anche ai suddetti Comuni non soci”*;

RICHIAMATI

l'art. 17 del D.lgs. n. 201/2022, rubricato "Affidamento a società in house", che così recita:

<<1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016;

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo

1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.>>;

la relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 - allegato alla presente deliberazione, lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale sotto il profilo motivazionale – recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e condizioni di legge per procedere all'affidamento diretto della gestione del SII nell'ATO unico Puglia in favore della Società in house Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;

il Piano Economico Finanziario asseverato del soggetto gestore "in house" in proiezione ventennale (PEF) 2026/2045, integrante la succitata Relazione e rimodulato rispetto a quello già approvato con la sopra richiamata Delibera AIP 111/2024 (che si allega anch'esso sub lett. C) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale), dal quale si conferma che Il risultato economico-finanziario conserva valori sostenibili nell'intero periodo di Piano, a dimostrazione della capacità della gestione in house di ottenere un valore della produzione complessivamente in grado di compensare quanto consumato e di produrre il flusso di cassa necessario per far fronte gli impegni assunti ;

la precedente deliberazione di questo Consiglio Direttivo n. 111 del 19 dicembre 2024 e gli atti con la stessa approvati;

VISTI, ALTRESÌ:

lo schema di atto di convenzione di gestione, corredato dal disciplinare tecnico, da sottoscrivere con il soggetto gestore in house, nei termini di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022, redatto in conformità alla convenzione tipo approvata con delibera ARERA 656/2015/R/idr, allegata alla presente deliberazione, lettera D) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri dei Servizi III, IV, V e della Direzione Amministrativa attestanti, ognuno per propria competenza la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa espressi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n. 267/2000;

Il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa, pertanto il parere di regolarità contabile non è richiesto.

Uditi gli interventi dei componenti del Consiglio direttivo, di cui al verbale agli atti.

Tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

IL CONSIGLIO DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'affidamento del servizio idrico integrato pugliese secondo la formula *dell' "in house providing"* alla società Acquedotto Pugliese S.p.A. (AQP SpA) per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026, in ragione delle richiamate premesse di cui al punto precedente della presente deliberazione e tenuto conto, in particolare, dell'art. 149-bis, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 152/2006 e in attuazione dell'art. 3, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 153/2024, nonché della L.R. Puglia n.14 del 28 marzo 2024 e dei conseguenziali provvedimenti del proprio organo esecutivo;
3. di dare atto che il processo in corso di trasformazione di AQP SpA in società in house providing integra necessariamente una *"fattispecie a formazione progressiva"*, inerente l'adozione da parte dei Consigli comunali degli enti locali pugliesi delle delibere di accettazione delle azioni della stessa Società, già trasferite a titolo gratuito dalla Regione Puglia ai sensi della legge regionale n. 14/2024 e s.m.i. e di relativa deliberazione di Giunta regionale n.454 del 2025;
4. di approvare la relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 (allegata lettera C, unitamente al piano economico finanziario e alla relazione ex art.14 del medesimo provvedimento legislativo), recante la motivazione qualificata in ordine alla sussistenza di tutti i presupposti e le condizioni di legge per procedere, nel caso di specie, all'affidamento diretto, in autoproduzione, della gestione del servizio idrico integrato pugliese nell'ATO unico Puglia in favore della Società *in house* Acquedotto Pugliese S.p.A. per una durata di anni 20, decorrenti dal 01.01.2026;
5. di approvare il Piano Economico Finanziario asseverato in proiezione ventennale (PEF 2026/2045), integrante la succitata Relazione (anch'esso allegato lettera C) e rimodulato rispetto a quello già approvato con la Delibera AIP 111/2024;
6. di dare atto che Il nuovo **statuto della Società Acquedotto Pugliese S.p.A.** (allegato lettera E), così come modificato con la **delibera di Giunta regionale n. 894 del 26**

giugno 2025 ed approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 30/06/2025, oltre a recepire le prescrizioni di cui al comma 2-bis dell'art. 3 del già citato decreto legge 153/2024, consente di accertare - per quanto riportato in premessa narrativa e meglio dettagliato nella sopra citata Relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022 - che la stessa si configura come Società *in house* (secondo il modello del c.d. "*in house a cascata*"), partecipata dalla Regione Puglia e, direttamente o indirettamente per il tramite di apposito veicolo societario, dagli Enti locali ricadenti nel territorio della medesima regione in quanto caratterizzata da:

- I. partecipazione di solo capitale pubblico incedibile, per tutta la durata della società, con esclusione pertanto della possibilità di partecipazione allo stesso di privati (cfr artt. 5 e 7 dello Statuto);
 - II. oggetto sociale finalizzato alla produzione di un servizio di interesse economico generale, quale certamente è il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Unico Puglia, in conformità a quanto prescritto dall'art. 4, commi 1 e 2, lett. a) del TUSPP (cfr. art. 4 dello Statuto);
 - III. previsione, in apposita clausola statutaria, che oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve derivare, in conformità all'articolo 16, comma 3, del D.lgs. 175/2016, dallo svolgimento di compiti ad essa affidati dagli enti locali soci (cfr. art. 4.3 dello Statuto);
 - IV. previsione del controllo analogo congiunto degli enti locali soci, in conformità agli artt. 2, comma 1, lett. d), e 16 del D.lgs. 175/2016, mediante l'istituzione di un Comitato di coordinamento e controllo, con funzioni di controllo (cfr. art. 28 dello Statuto);
7. di approvare lo schema di Convenzione di gestione, redatto in conformità alla convenzione tipo approvata con delibera ARERA 656/2015/R/idr (allegato lettera D) e l'annesso disciplinare tecnico, da sottoscrivere entrambi con il soggetto gestore *in house*, nei termini di cui all'art. 17, comma 3, del D.lgs. n. 201/2022;
 8. di dare atto che in momento antecedente alla firma della convenzione di gestione il gestore affidatario presenterà la fideiussione bancaria o assicurativa e copia delle polizze assicurative;
 9. di pubblicare la presente deliberazione e relativi allegati nonché il suindicato schema di Contratto di servizio sul sito istituzionale dell'Autorità Idrica Pugliese e contestualmente

sullo specifico portale telematico dell'ANAC ai sensi dell'art. 31, comma 2, del d.lgs. n. 201/2022;

10. di dare mandato al Direttore Generale dell'Autorità, decorsi 60 giorni dalla suindicata pubblicazione sul portale ANAC, alla stipula della convenzione di gestione con la società affidataria secondo lo schema approvato con la presente deliberazione apportando le necessarie modifiche non sostanziali, acquisite le eventuali osservazioni e/o prescrizioni nel suddetto termine;
11. di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza ed in ragione della prevista acquisizione delle quote societarie dell'attuale Soggetto Gestore da parte degli enti locali pugliesi, agli Enti di controllo competenti in merito quali la Sezione Regionale della Corte dei Conti e l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato;
12. di verificare assenza di contenziosi giudiziari alla data della sottoscrizione con il Soggetto Gestore, atti a modificare elementi ritenuti dall'Autorità quali essenziali per la costituzione della fattispecie contrattuale posta in essere con la presente deliberazione;
13. di dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
14. di dare altresì mandato ai competenti Uffici di questa Autorità al fine di attuare tutti gli obblighi di pubblicità e trasparenza prescritti dall'art. 31 del D.lgs. n. 201/2022, con specifico riguardo alla presente deliberazione, alla allegata Relazione ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 201/2022;
15. di trasmettere altresì la presente deliberazione all'Anci Puglia, ai Comuni pugliesi, alla Regione Puglia, Ufficio di Presidenza e Servizio Sistema Idrico Integrato e Tutela delle Acque, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed al Ministero dell'Ambiente;
16. di pubblicare copia del presente provvedimento all'Albo pretorio informatico, sul sito istituzionale dell'Autorità idrica Pugliese;
17. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati."

ALTRE INFORMAZIONI:

Responsabile del procedimento (artt. 4-6 L. 241/1990): il sottoscritto;

Ricorsi: avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimento interno, si attesta che:

[X] non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 s.m.i. cui L. n. 79/2022 e artt. 5, 10, 11 e 19 del Codice di comportamento AIP cui Del. C.D. n. 48 del 21/04/2023;

[X] non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 16 D.lgs. 36/2023 e artt. 10 e 12 lett. xii del Codice di comportamento dell'Autorità Idrica Pugliese.

Il Responsabile del procedimento
dott. Cosimo Francesco Ingrosso

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 30-06-2025

Il Responsabile del servizio IV
F.to Ing. Cecilia Passeri

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 30-06-2025

Il Responsabile del servizio V
F.to Ing. Roberta Rana

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica** ed attesta la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi della L. 213/12

Data: 30-06-2025

Il Responsabile del servizio III
dott. Morena Pacifico

PARERE: **Nessun impegno di spesa** a carico del bilancio dell'AIP

Data: 27-06-2025

Il Funzionario
F.to dott. Costantino Di Giesi

Il presente atto viene sottoscritto nei termini di legge

Il Presidente

F.to on. Antonio Matarrelli

Il Segretario verbalizzante

F.to dott. Michele Abbaticchio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on-line dell'AUTORITA' IDRICA PUGLIESE il 30-06-2025 e vi rimarrà per 15 gg consecutivi.

Reg. Pubbl. N. 225

Bari, 30-06-2025

Il Responsabile della pubblicazione

F.to dott. Felice Santovito

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva mediante pubblicazione.

Bari, 30-06-2025

Il Direttore Amministrativo

F.to dott. Michele Abbaticchio

È copia conforme all'originale.

Bari, _____

Il Direttore Amministrativo

dott. Michele Abbaticchio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.